



## Le nuove regole su certificazioni, assenze, riduzioni e malattia: chiarimenti sui permessi previsti dalla legge 104/92.

### Scuola

Come FLC abbiamo già analizzato i vari provvedimenti legati al tema delle assenze producendo una scheda di lettura all'interno del [fascicolo di inizio d'anno](#) a cui rimandiamo sia per una informazione completa della materia che per le nostre valutazioni politiche e sindacali.

Con questa notizia invece analizziamo quali sono i nuovi chiarimenti di interesse del personale della scuola.

In primo luogo il Ministro sente la necessità di emanare circolari chiarificatrici e annuncia per il futuro che ci saranno altri interventi legislativi. In realtà si ha la sensazione che tutta questa proliferazione di circolari sia finalizzata più a lanciare spot populistici che frutto di una vera riflessione e conoscenza della materia trattata. Infatti, le prime crepe cominciano già fin d'ora ad apparire specie quando si entra nel vivo dell'applicabilità di queste facili affermazioni. Di queste difficoltà il Ministro Brunetta si rende conto quando a quelle stesse amministrazioni che in un primo momento aveva tacciato di lassismo chiede " *di far conoscere le eventuali criticità riscontrate nell'applicazione delle norme*". Ovvero si ha timore che la pratica smentisca la teoria.

#### **La riduzione del salario accessorio**

Scatta i primi 10 giorni di malattia. A questo fine non è rilevante il fatto che la malattia sia giustificata da un unico certificato medico o da più certificati continuativi dello stesso evento: "malattia protratta". Lo stesso discorso vale per ogni singolo evento, anche di un solo giorno, di durata inferiore ai dieci giorni.

Rimangono in vigore tutte le disposizioni contrattuali compatibili con il nuovo regime normativo. Nel caso della scuola questo vuol dire che la riduzione del trattamento economico dei primi dieci di assenza incide anche nel caso del trattamento ridotto. Vedi ad esempio i 9 mesi e dopo i 12 mesi di assenza per malattia nel triennio (art. 17 c. 8 del Ccnl/07).

#### **Visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici**

Il DL n. 112 non ha modificato le modalità di imputazione di tali assenze, quindi, il dipendente, può chiedere di assentarsi per malattia o fruire a scelta di tutte le altre possibilità previste dal Ccnl. Nel caso della scuola: permesso breve da recuperare, permesso retribuito (art. 15 Ccnl/07) o ferie. Dunque, il dipendente che si sottopone a visite specialistiche, cure o esami diagnostici se usufruisce dei giorni di malattia e non intende utilizzare permessi e ferie si vedrà decurtato il salario e dovrà giustificare l'assenza secondo le nuove modalità.

Di conseguenza nel caso in cui l'assenza coincida con il terzo o successivo evento nell'arco dell'anno solare o l'assenza si protragga oltre il decimo giorno, se il dipendente si sottopone ad una prestazione specialistica presso una struttura privata dovrà produrre, unitamente all'attestazione rilasciata da quest'ultima, la relativa prescrizione rilasciata da una struttura pubblica o dal medico convenzionato con il S.S.N.

#### **Visita fiscale**

L'amministrazione, sempre che si tratti di assenze del dipendente per visite specialistiche, deve valutare di volta in volta se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento tenendo presente le " *esigenze funzionali ed organizzative*" ed i costi (ingiustificati) di questa operazione.

Dunque, la CM fa capire, rendendosi conto della "psicosi da controllo" che può indurre dentro le amministrazioni, che l'accertamento fiscale per visite specialistiche è inutile oltre che gravoso per le stesse casse statali.

### **Comunicazione dell'assenza per malattia**

Su questo punto restano valide le norme del Ccnl all'art. 17 c. 10 e 11 (obbligo di comunicazione non oltre l'inizio dell'orario di servizio, tempestiva comunicazione per le vie brevi della prognosi ed invio entro 5 gg. della certificazione medica).

### **Part-time**

Nessuna modifica per i dipendenti affetti da gravi patologie che determinano ridotte capacità lavorative (art. 12 bis d.lgs n. 61/2000 e finanziaria 2008). Infatti, l'art. 73 del DL 112 non modifica le norme suddette in quanto regolate da legge speciale.

### **Permessi retribuiti L. 104**

Il computo dei permessi della L. 104 (lavoratore con handicap grave e assistenza a familiare). In particolare:

- a. si conferma la possibilità di fruire mensilmente e alternativamente da parte del lavoratore con handicap grave (comma 6 art. 33 L. 104), dei 3 gg di permesso oppure della riduzione oraria giornaliera (2 ore, ridotte ad una per i docenti con orario inferiore alle 6 ore). Quindi nessuna possibilità di cumulo tra le due modalità. Inoltre si chiarisce che, laddove i contratti di lavoro lo prevedono, al posto dei 3 gg. di permesso mensile è possibile fruire dell'equivalente in permessi orari (18 ore). A questo proposito si fa presente il Ccnl del comparto scuola, all'art. 15, non prevede la possibilità di fruizione oraria, vista la complessità del comparto ed i diversi obblighi orari di servizio;
- b. Chi assiste ha diritto solo ai 3 gg. di permesso mensile, visto sempre che il Ccnl del comparto scuola non prevede la possibilità di fruizione oraria.

### **Permessi per donazione di sangue e midollo osseo**

Si annunciano interventi a favore di questi lavoratori *"per evitare discriminazioni o compromissioni alle importanti attività in questione che sono il frutto di ammirevoli atti di solidarietà"*.

Il Ministro avrebbe fatto meglio a dire apertamente che tali assenze sono assolutamente consentite oltre che protette e incoraggiate piuttosto che mostrare interessamento tanto da promettere (bontà sua) interventi chiarificatori. Perché non c'è nulla da chiarire: tali permessi sono intoccabili.

In ogni caso nella scuola neanche questa tipologie di permessi comporta riduzioni sul salario accessorio.

### **Invito al rigore**

Si sollecitano i dirigenti ad un maggior controllo sia sulle assenze e che sulle motivazioni e giustificazioni.

La FLC continuerà la sua azione di contrasto per il superamento di questi provvedimenti in tutte le sedi politiche, istituzionali , sindacali giurisdizionali.